

Decreto Sindacale

N. 16 data 12/06/2019

Classifica XIV

Oggetto: **ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E COMPITI A SOGGETTI DESIGNATI OPERANTI SOTTO L'AUTORITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ART. 29 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE.**

Io sottoscritto **PASQUALINO PIUNTI**, nella mia qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Benedetto del Tronto e di **TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** quale legale rappresentante dell'Ente Comune di San Benedetto del Tronto, con sede in Viale De Gasperi 124, codice fiscale 00360140446

RILEVATO CHE:

- il Regolamento Europeo sulla Privacy impone degli adempimenti rilevanti in tema di trattamento dei dati personali, difficilmente perseguibili direttamente e personalmente dal Titolare del trattamento;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 -con particolare riferimento all'art. 29- ed in riferimento all'Art. 2 – quaterdecies D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), il Titolare del trattamento può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto l'autorità del Titolare;
- il Segretario Generale ed i Dirigenti dei Settori in cui è articolata la vigente macrostruttura dell'Ente, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbiano i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza,

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 4 del 10/04/2019 recante: "Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati operanti sotto l'autorità del titolare del trattamento, art. 29 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679" mediante il quale sono stati individuati per tutti i Settori Comunali i referenti per il trattamento dei dati personali;
- del Decreto Sindacale n° 7 del 15/05/2019 mediante il quale la Dott.ssa Maria Grazia Scarpone è stata nominata, a decorrere dal giorno 01/06/2019, nuova titolare della sede di Segreteria Comunale del Comune di San Benedetto del Tronto;
- del Decreto Sindacale n° 15 del 07/06/2019 mediante il quale, sempre la stessa Dott.ssa Maria Grazia Scarpone, è stata nominata Dirigente del Servizio Comunale Trasparenza e Anticorruzione;

CONSIDERATO COME

- a seguito delle nomine della Dott.ssa Maria Grazia Scarpone sia a nuova Segretaria Comunale del Comune di San Benedetto del Tronto e sia a Dirigente del Servizio Comunale Trasparenza e Anticorruzione, si renda necessario integrare il Decreto Sindacale n° 04/2019 limitatamente alle funzioni ed ai compiti demandati alla Segreteria Generale in quanto operante sotto l'autorità del titolare del trattamento, art. 29 del regolamento europeo (UE) 2016/679; con il presente atto

INDIVIDUO

- **La Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE (Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto e Dirigente del Servizio Comunale Trasparenza ed Anticorruzione)**

quale **REFERENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** effettuato anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per conto del Comune di San Benedetto del Tronto, nell'ambito delle attribuzioni e funzioni di competenza nel proprio Settore/Servizio, comprese tutte le eventuali sedi e distaccamenti. A tale Referente sono attribuiti, in merito all'oggetto del presente atto, specifici compiti e funzioni il cui svolgimento viene ad esso espressamente delegato.

Con il presente atto inoltre

DISPONGO CHE:

- 1) La nuova designazione in oggetto abbia durata pari a quella dell'incarico di Segretario Comunale e di Direzione di Servizio;
- 2) Ad eccezione delle funzioni e compiti del nuovo Referente individuato con il presente atto, rimangano invariate tutte le funzioni e compiti dei restanti Referenti per il Trattamento dei Dati Personali nominati con Decreto Sindacale n° 4/2019;
- 3) Nello svolgimento dei compiti assegnati, tutti i **Referenti per il Trattamento dei Dati Personali** individuati con il presente atto dovranno:
 - attenersi ai principi applicabili al trattamento dei dati, di seguito compiutamente esplicitati;
 - individuare eventuali ruoli quali contitolari del trattamento, responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità del titolare, e definirne i rapporti nonché gli opportuni accordi interni;
 - redigere idonee informative rivolte a tutti i soggetti interessati del trattamento in capo all'Ente;
 - designare ed istruire mediante specifici compiti ed istruzioni i soggetti che effettuano trattamenti dati sotto l'autorità del titolare, nonché assicurarsi che abbiano sottoscritto accordi di riservatezza,
 - assicurarsi nell'individuazione dei responsabili esterni del trattamento (art. 28 Reg. UE 2017/679) l'adozione di idonee garanzie, specifiche istruzioni, accordi di riservatezza, e controlli successivi.
- 4) Nel caso di assenza e/o impedimento, ciascuno dei referenti sopra individuati sarà sostituito dal dirigente vicario, così come lo stesso risulta individuato nel Decreto sindacale n. 15 del 13.07.2017;
- 5) Nel caso di direzione di settore assegnata ad interim, il dirigente incaricato risulta parimente temporaneamente referente per la privacy con riferimento alle competenze gestionali attribuite.

DO ATTO

1) che i principi generali da osservare, le caratteristiche e le istruzioni alle quali improntare il trattamento dei dati personali sono i seguenti:

(Principi applicabili ai dati personali)

- I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
 - f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti nonch  autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrit  e riservatezza»).
- Il titolare del trattamento   competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»). (C74)

2) che i compiti con la presente delegati ai referenti, cos  come sopra individuati, sono quelli di seguito indicati:

(Compiti del titolare)

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalit  del trattamento, nonch  dei rischi aventi probabilit  e gravit  diverse per i diritti e le libert  delle persone fisiche, il titolare del trattamento, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento   effettuato conformemente al regolamento UE n. 679/2016. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Se ci    proporzionato rispetto alle attivit  di trattamento, le misure di cui al paragrafo precedente includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

(Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (C75-C78) – Privacy by design e privacy by default)

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonch  della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalit  del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilit  e

gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento

mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

(Registro del trattamento art. 30 del Regolamento Europeo 679/2016)

Il Referente deve mappare, e censire tutti i trattamenti dati di competenza al fine di redigere il registro delle attività del trattamento, coinvolgere e collaborare con gli altri referenti al fine di completare le attività atte alla definizione del registro, nonché del suo aggiornamento e revisione.

(Sicurezza del trattamento)

Il Titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

(Violazione di dati personali)

In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

(Valutazione d'impatto)

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

Il Titolare sostiene inoltre il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai

trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica si assicura che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti.

(Tipo di dati trattati)

L'ambito di applicazione delle presenti nomine fa riferimento ai tipi di dati ed alle mansioni, così come individuati per ciascun Settore/U.O.A., nel Registro del trattamento.

3) che ogni referente designato dovrà:

- attenersi scrupolosamente alle procedure indicate nelle “Istruzioni per il Referente” allegate al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale;
- collaborare con gli altri referenti designati e delegati, per l'elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del sistema di sicurezza e di protezione dei dati personali, particolari e relativi a condanne;
- collaborare e coinvolgere il R.P.D. nelle sue attività proprie rispetto agli art. 37,38,39 del Regolamento;
- effettuare la ricognizione integrale di tutti i trattamenti di dati personali, particolari e giudiziari svolti nella struttura organizzativa / ufficio / area di competenza, in correlazione con i processi / procedimenti svolti;
- effettuare l'aggiornamento periodico, almeno annuale e, in occasione di modifiche normative, organizzative, gestionali che impattano sui trattamenti, della ricognizione dei trattamenti al fine di garantirne la costante rispondenza alle attività effettivamente svolte dalla struttura organizzativa, con obbligo di sottoporre l'aggiornamento all'approvazione del titolare;
- effettuare la valutazione del rischio e la determinazione preliminare dei trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
- assicurare la formazione del personale mediante una appropriata procedura;
- documentare per iscritto ed essere in grado di provare, in caso di richiesta dell'autorità di controllo, l'attuazione del sistema di sicurezza finalizzato alla protezione dei dati personali;
- tutto quanto rientra nei compiti delegati dal titolare del trattamento per il Settore di competenza attenendosi, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

(Precisioni finali)

Particolare importanza rivestirà l'attenzione che verrà dedicata alle procedure indicate nelle istruzioni per l'Addetto (Allegato 1) alle quali vi è l'obbligo di attenersi scrupolosamente. Nello svolgimento della propria mansione, l'Addetto viene reso edotto che dovrà prendere visione dei nominativi di eventuali/ulteriori Addetti che sono stati autorizzati a trattare i dati da parte del Titolare o degli altri *Referenti del titolare* (Registro del trattamento). L'Addetto è tenuto a prenderne visione ed a comunicare al Titolare o agli altri *Referenti del titolare* eventuali inesattezze. Se gli strumenti elettronici di lavoro consentissero la connessione con altre banche dati, la sua nomina come addetto al trattamento comprenderà l'incarico di trattare anche i dati delle banche dati connesse, nei limiti in cui ciò sarà necessario all'efficiente e corretto svolgimento delle Sue mansioni e sempre in conformità al profilo di autorizzazione e alle procedure indicate nelle istruzioni per l'Addetto (Allegato 1).

Il presente incarico è strettamente collegato e funzionale alle mansioni svolte da ciascun addetto e necessario per lo svolgimento delle stesse e che, pertanto, non costituisce conferimento di nuova mansione o ruolo. L'Addetto dichiara di aver ricevuto, in Allegato 1, le istruzioni e si impegna, dopo averne presa visione, ad adottare tutte le misure necessarie alla loro attuazione. Dichiara,

inoltre, di aver preso visione del registro del trattamento, o di averne iniziata la redazione. L'addetto dovrà osservare scrupolosamente tutte le istruzioni ricevute e le misure di sicurezza già in atto, sia per effetto del Regolamento UE 2016/679, o che verranno comunicate in seguito dal titolare o condivise ed individuate dagli altri *Referenti del titolare*.

Il presente incarico costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.

San Benedetto del Tronto li,

**IL SINDACO
Pasqualino Piunti**

Dichiarazione di ricevimento dell'atto di designazione, istruzioni di cui all'allegato 1, autorizzazione e delega e di impegno all'assunzione ed all'esercizio dei compiti e delle funzioni e delle responsabilità attribuite e delegate

Il/La sottoscritto/a _____

Dichiara

- di aver ricevuto il sovrascritto atto di designazione, attribuzione e delega di funzioni e responsabilità per il trattamento dei dati personali, particolari, relativi a condanne (giudiziari), -nell'ambito della struttura organizzativa al quale preposto;
- di aver attentamente letto e compreso il contenuto di detto atto, e di impegnarsi a attuare la delega;
- di dare atto che l'obbligo di riservatezza correlato al ruolo assunto va osservato anche per il tempo successivo alla sua cessazione dell'incarico medesimo.

San Benedetto del Tronto, li

firma
